

## **Deliberazione AVCP 6 luglio 2011, n. 71**

Fascicolo: VISF 86019/2011

Oggetto: Bando di gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto inerente il servizio di gestione integrata della manutenzione ordinaria, preventivo programmata e straordinaria, con la formula del global service, di manutenzione ai sensi della norma UNI 10685, inclusa la fornitura di energia elettrica, e la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione di lavori iniziali di riqualifica, messa a norma quadri, risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di pubblica illuminazione comunali, con il ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi.

Importo complessivo a base d'asta € 3.021.698,67 . Durata 20 anni

Stazione Appaltante: Comune di Tricarico (MT)

Esponente: Labbadessa Leonardo

Il Consiglio

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Vista la Direttiva 2006/32/CE recepita con d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008;

Visto il Libro Verde per l'anno 2005 ed il Piano d'Azione per l'Efficienza energetica 2007/2012;

Vista la Relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture

### **Considerato in fatto**

L'Amministrazione comunale di Tricarico, nel corso del 2010, ha indetto una gara con procedura aperta avente ad oggetto il servizio di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale con il ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi.

Il bando di gara è stato oggetto di un esposto, diretto anche alla competente Procura della Repubblica, in cui vengono segnalate diverse anomalie. In particolare l'esponente segnala difformità tra il bando e il disciplinare di gara, pubblicati dal RUP, e quelli approvati con Determinazione n.104/2010 del Responsabile dell'area Tecnica dell'Amministrazione. Inoltre l'esponente richiede una puntuale verifica di liceità del bando, ritenendo lo stesso limitativo della concorrenza in ordine alla richiesta dei requisiti di partecipazione e non correttamente elaborato nella definizione degli elementi per formulare adeguatamente l'offerta.

La questione prende avvio dalla delibera a contrarre n° 144 del 29.11.2007, con cui il Comune di Tricarico ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi in regime di Finanziamento Tramite Terzi (FTT), senza investimenti da parte dell'Amministrazione, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.

Successivamente con determina n. 104 del 23.4.2010 il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato il bando, il disciplinare ed il Capitolato Speciale d'Appalto.

Al momento della pubblicazione il nuovo Rup ha modificato, senza l'approvazione dovuta, gli atti di gara, in contrasto con le prescrizioni dettate dall'art. 107, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

L'esponente, inoltre, informa che tale supposta difformità gli ha impedito la partecipazione alla gara ed ha invece agevolato la riconferma della gestione alla ditta uscente.

### **Ritenuto in diritto**

La problematica sollevata è connessa all'utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.), strumento che, nel settore energetico, va trovando sempre più ampia applicazione .

Successivamente all'uscita del Libro Verde sull'efficienza energetica del giugno 2005, con Direttiva 2006/32/CE, recepita dal nostro Paese dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, la Commissione Europea ha dato indicazioni agli Stati membri di predisporre specifici piani per il coinvolgimento degli enti locali, in qualità di stazioni appaltanti, nel miglioramento dei propri impianti di illuminazione, ovvero, nell'incentivazione dei contratti di efficienza energetica (Piano di Azione per l'efficienza energetica 2007/2012).

In ambito europeo i servizi energetici sono resi da specifiche Compagnie denominate E.S.Co. (Energy Service Company).

Attraverso lo strumento del FTT le E.S.Co. o altri soggetti qualificati possono favorire gli interventi di razionalizzazione energetica, sostenuti non più da contributi pubblici a fondo perduto o dal credito tradizionale ma da investimenti attivabili con capitale privato, realizzando così una forma di partenariato pubblico privato (PPP).

L'appalto realizzato attraverso l'FTT si caratterizza, proprio per la formula del finanziamento, nella fornitura globale dei servizi di: diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e manutenzione di un impianto tecnologico (spesso di illuminazione pubblica) dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che permetterà all'impresa aggiudicataria dell'appalto misto di concessione con durata a lungo termine di recuperare l'investimento effettuato e remunerare il capitale investito.

Il risparmio realizzato rappresenterà l'introito per la ditta aggiudicataria dell'appalto, in quanto il sistema di investimento tramite terzi rappresenta la realizzazione dell'intervento a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

Infatti, questa, affiderà l'appalto alla ditta che avrà proposto, a proprio onere nel progetto/offerta, l'intervento di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) più adeguato e convincente.

In sostanza i contratti di efficienza energetica sono contratti di servizi, o contratti misti di servizi, forniture e lavori, la cui disciplina deve essere stabilita in relazione ai criteri relativi ai contratti misti previsti all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).

In linea generale, si osserva che gli atti di gara per tale tipologia di affidamento, in sintonia con la legislazione comunitaria e nazionale vigenti, dovrebbero essere formulati in modo da dare evidenza della corretta definizione dei consumi energetici storici (diagnosi energetica) e di una adeguata progettazione (studio di fattibilità o progetto preliminare) di un piano di ammortamento e di ripartizione dei programmati risparmi. Infatti il contratto di FTT deve chiarire bene gli specifici ruoli dei contraenti stabilendo e regolamentando le reciproche responsabilità, la ripartizione dei benefici, dei rischi e definendo anche le garanzie.

L'aggiudicataria della gara deve impegnarsi a progettare, finanziare, realizzare, gestire e mantenere in efficienza l'impianto, a consegnarlo all'utente in buono stato di conservazione allo scadere del contratto dopo che si è ripagata l'investimento ed il profitto con il risparmio ottenuto; mentre l'Amministrazione appaltante si impegna a garantire un utilizzo costante dell'energia prodotta dall'impianto, nei modi, forme e tempi, in base ai quali è stato elaborato lo studio di fattibilità tecnico-economico, nonché a corrispondere alla Società di servizi un canone che potrà essere computato secondo i seguenti modelli contrattuali: lo "*shared savings*", il "*first out*" e il "*guaranteed savings*".

Negli appalti riguardanti il settore di cui si tratta, si è riscontrata spesso, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta da questa Autorità, una carente definizione dei bandi di gara nel senso voluto dalla Direttiva comunitaria, e una conseguente difficile lettura da parte dei concorrenti dell'effettivo modello contrattuale.

Anche in merito all'insufficiente definizione dello studio di fattibilità, si verifica una scarsa partecipazione da parte delle potenziali Ditte interessate, che spesso crea la condizione per l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta precedentemente affidataria.

Tali aspetti critici riflettono in realtà la necessità di colmare lacune normative che, parallelamente a quanto previsto per la finanza di progetto (artt. 152 e 153 del Codice e art. 278 del d.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice) dispongano anche per lo strumento della locazione finanziaria nei servizi, ossia anche per il FTT (art. 152 del Codice) la procedura equivalente di affidamento, rispetto alla quale anche le prescrizioni recate dal d.lgs. 115/2008 risultano altamente carenti soprattutto quando si rivolgono ad operatori diversi dalle E.S.Co.

Lo strumento della locazione finanziaria, infatti, costituisce una forma ulteriore e diversa di partenariato rispetto alla finanza di progetto e richiede forme di intervento che ne rendano agevole e uniforme la diffusione.

Nel merito, si rende necessario porre attenzione specifica alla procedura di gara, ora sommariamente regolata solo dall'art. 15 del d.lgs. 115/08.

Tale formulazione generica, che viene utilizzata dalle SS.AA. nella maggioranza dei casi con la predisposizione di bandi a procedura aperta e dunque di (apparente) apertura al mercato, di fatto non consente una reale selezione degli operatori qualificati in materia di risparmio energetico, con ricadute negative sulla qualità della prestazione e, a monte, sulle procedure di gara, cui partecipano in maniera indifferenziata tutti gli operatori economici, indipendentemente da una effettiva qualificazione allo svolgimento dell'attività richiesta.

In concreto le gare spesso vanno deserte o vengono aggiudicate ai pochi operatori che, pur in possesso di esperienza in materia di impianti tradizionali in quanto eventualmente gestori uscenti, non sono in grado di assicurare tuttavia la qualità e il risparmio energetico che costituiscono in definitiva lo scopo ultimo della normativa comunitaria.

Va sottolineato infatti che l'impresa non si limita a fornire semplicemente le risorse finanziarie con le quali realizzare l'investimento, ma deve possedere le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto commissionato, dunque deve fornire tutti i servizi tecnici, commerciali finanziari necessari per realizzare un intervento di razionalizzazione energetica, assumendosi l'onere dell'investimento e il rischio del mancato risparmio.

La circostanza non è senza importanza ove si consideri che sono essenziali, per un utile funzionamento del sistema di FTT: una corretta diagnosi energetica; uno studio di fattibilità, un corretto piano finanziario che preveda il periodo di ammortamento del capitale impegnato e il relativo tempo di ritorno, capacità di cui non tutte le ditte sono in possesso.

Vi è da aggiungere, poi, che i contratti di efficienza energetica, per i quali è appunto previsto il FTT, sono basati sulla stima, la più esatta possibile, dei costi da sostenere e dei ricavi attesi. Bisogna quindi individuare chiaramente la ripartizione dei rischi e dei benefici tra committente e appaltatore; inoltre deve essere dedicata particolare attenzione al metodo di contabilizzazione del risparmio energetico.

Infatti un contratto di FTT di servizi in campo energetico implica un rapporto finanziario a lungo termine tra la società fornitrice di servizi e il consumatore di energia e per questo occorre porre particolare attenzione anche al pagamento.

In merito a quest'ultimo, ovvero, alle procedure in base alle quali la società fornitrice dei servizi riceve il compenso per le proprie prestazioni, è previsto che l'Amministrazione paghi all'Appaltatore un canone mensile basato su una quota del valore dell'energia risparmiata, canone cui la ES.Co o altra società ha diritto in virtù del contratto.

Il "valore monetario del risparmio energetico", le cui modalità di calcolo devono essere concordate a monte dell'appalto, viene usato quale base di calcolo del canone.

Sulla valutazione, contabilizzazione e quantificazione del risparmio energetico è fondato o meno il successo dell'iniziativa, pertanto il metodo di contabilizzazione deve essere esplicitato e tenere conto anche delle variazioni del processo che interessa il risparmio (qualità del prodotto, materie prime, etc.).

Trattandosi, come si diceva innanzi, di un rapporto che si proietta in un arco temporale molto esteso, in cui la tecnologia è suscettibile di evoluzione, occorre inoltre prevedere le ipotesi di integrazione, rimozione o sostituzione degli impianti.

Infine è importante che venga posta particolare attenzione alla fase di esecuzione in modo che il contratto sia gestito ed eseguito nel modo più efficace possibile e dunque occorre :

- accertare che il fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti;
- accertare che gli impianti siano installati correttamente e che funzionino come da progetto e verificare il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti ed i rispettivi sistemi di calcolo;

- effettuare il monitoraggio sui risultati e predisporre eventuali azioni correttive per ripristinare o mantenere la *performance*;
- effettuare *report* di confronto tra risparmio ottenuto e risparmio previsto.

### **Aspetti critici attinenti agli atti di gara**

Si premette che l'intervento di cui si tratta rientra nelle finalità perseguite dal d.lgs 115/08, provvedimento normativo volto a eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia e a creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici.

In merito a quanto illustrato sugli aspetti generali dello strumento F.T.T., si osserva che per i rilevanti importi e per i tempi di concessione in gestione (tra i 10 e 25 anni), normalmente caratterizzanti tali contratti di efficienza energetica nel nostro paese, il caso del Comune di Tricarico si distingue soprattutto per la durata dell'affidamento relativamente all'elementare tipologia di intervento, che come si vedrà in seguito, si presenta, a causa della carenza di *input* alle soluzioni progettuali del risparmio energetico, come una mera ordinaria buona manutenzione.

L'appalto in questione affida il servizio di gestione integrata della manutenzione ordinaria, preventivo programmata e straordinaria, con la formula del *global service*, di manutenzione ai sensi della norma UNI 10685, inclusa la fornitura di energia elettrica, e la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione di lavori iniziali di riqualifica, messa a norma quadri, risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di pubblica illuminazione comunali, con il ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.021.698,67 per una durata di venti anni.

Ora, considerata la finalità primaria che giustifica l'utilizzo del FTT, che rimane qualificato dall'impegno contrattuale al risparmio energetico come unica fonte dell'utile d'impresa, è evidente che questo elemento caratterizza e diversifica detto strumento da un ordinario appalto di manutenzione e riqualificazione.

Diversamente, anche solo con riferimento all'oggetto dell'appalto in esame, emerge invece che la soluzione del c.d. "*global service*", di cui alla norma UNI 10685, quale mezzo di gestione e manutenzione di complessi immobiliari, rappresenta la vera finalità dell'appalto.

Con specifico riferimento alla norma UNI, peraltro, apparirebbe più appropriato il richiamo alla norma UNI 11248/2007. Infatti i requisiti prestazionali richiesti ad un impianto di illuminazione variano a seconda delle destinazioni d'uso dell'area o della rete stradale.

La norma UNI 11248/2007 identifica gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale e, attraverso opportune valutazioni dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale.

Sempre con riferimento alla reale natura dell'intervento, vi è da osservare che l'art. 16, comma 4, che rimanda all'allegato II del citato decreto legislativo 115/08, individua il livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici sia nelle ESCo sia nelle ditte certificate per il sistema di gestione energia, mentre nel bando per l'appalto in questione sono richiesti, oltre alla OG 10 class. II, i requisiti essenziali per le attività di progettazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici in genere o di pubblica illuminazione comunali, senza alcun riferimento ad esperienze e competenze sul risparmio energetico.

Inoltre, la sostituzione delle lampade, ovvero l'azione sulla quale si concentra l'appalto in questione, richiederebbe, pur essendo un intervento minimale, un'analisi approfondita con lo scopo di sfruttare appieno l'effetto dell'azione di rinnovamento sia per quanto riguarda i valori medi di luminanza e/o illuminanti, sia con riferimento a quanto previsto dalle norme in materia.

Ad esempio, sarebbe stato compito dell'A. A. individuare dove e quante realizzazioni *ex novo* dell'impianto sono ritenute necessarie.

In buona sostanza l'Amministrazione ha predisposto un bando di gara e relativi atti, per un impegno contrattuale continuativo (20 anni) e innovativo nella formula di finanziamento (FTT), senza

conoscere in modo approfondito la condizione dell'impianto oggetto dell'appalto e gli interventi necessari al miglioramento delle sue funzioni.

Normalmente il punto di partenza ottimale dovrebbe essere rappresentato dal piano regolatore dell'illuminazione comunale che tuttavia, essendo uno strumento urbanistico non obbligatorio non è stato adottato da tutti i Comuni italiani e che, in termini di progettazione, offrirebbe un valido supporto evitando errori e imprecisioni.

Ciò nonostante, tenuto conto della peculiarità della prestazione, non si sarebbe dovuto prescindere, onde consentire un'offerta adeguata, da un'analisi di massima relativa almeno a: rilievo e analisi dell'illuminazione esistente; classificazione di differenti aree urbane; classificazione di elementi urbani di particolare significato (monumenti, chiese, piazze); pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse aree; progettazione illuminotecnica per l'attuazione degli interventi.

Anche in relazione ai requisiti di partecipazione chiesti nel bando, si rileva che questi sembrano declinati con riferimento ad appalti di manutenzione, installazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica comunemente intesi.

In realtà, in termini di trasparenza e *favor participationis*, il bando risulta conforme ai principi che regolano le procedure concorrenziali nell'ambito dell'evidenza pubblica, in quanto l'art. 15 del d.lgs. 115/08 non obbliga alla scelta di una determinata procedura di gara, ma soltanto all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia, tale scelta operata dal legislatore, automaticamente riporta a quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Codice, ove viene stabilito che: "le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Ora, nella fattispecie concreta ricorrono entrambe le ipotesi e l'adozione della procedura ristretta appare più aderente alla *ratio* del d.lgs. 115/08 (artt. da 12 a 16) che ispira gli interventi in FTT, in quanto consentirebbe la preselezione e la partecipazione di ditte qualificate nel settore energetico.

Né può essere sollevata alcuna obiezione circa l'opportunità, che qui si ravvisa, della richiesta di requisiti specifici. Infatti, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla singola gara, l'Autorità ha già espresso l'avviso secondo il quale le stazioni appaltanti possono individuare requisiti rigorosi e anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge al fine di approntare gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci per il corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare. In particolare, in materia di gare per l'affidamento di servizi, l'amministrazione può fissare requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale dell'operatore partecipante, sempreché essi non appaiano in alcun modo illogici e sproporzionati, tenuto conto della rilevanza economica del contratto da stipulare. Nel caso di specie, trattandosi dell'affidamento ventennale di un servizio pubblico a rilevanza economica di importo sopra soglia, risulta appropriata la richiesta ai partecipanti di requisiti adeguati alla tipologia del servizio da effettuare.

Di contro, l'apertura indiscriminata a tutte le Ditte non specificamente qualificate, opera in questo campo una restrizione di fatto della concorrenza in quanto rimane preclusa la partecipazione a tutte quelle ditte che, in mancanza di dati progettuali precisi e non conoscendo a fondo, diversamente dal gestore uscente, la condizione dell'impianto di illuminazione sul quale dovrebbero intervenire con il ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi, hanno presumibilmente difficoltà a esprimere un'offerta competitiva.

E' significativo poi, in merito ad una carente visione unitaria dell'intervento, quanto emerge anche dal chiarimento al quesito n. 4 posto da altro potenziale concorrente, da cui si evince che insistono sul territorio comunale impianti di proprietà di Enel Sole S.p.A. Tale coesistenza verosimilmente necessita di forme di coordinamento o di soluzione di eventuali problematiche derivanti dalla promiscuità degli impianti, di cui non si tiene conto negli atti di gara e che pure avrebbero potuto avere influenza nella formulazione dell'offerta.

Peraltro, formano oggetto del Capitolato, le seguenti attività “accessorie e marginali” (formulate evidentemente ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 163/06 in tema di varianti progettuali in sede di offerta):

- gestione, esercizio e manutenzione delle lampade votive degli altarini e dei monumenti collocati su suolo pubblico (...) compreso l’onere per la fornitura di energia elettrica;
- gestione, esercizio e manutenzione delle lampade votive del cimitero comunale (...) Ivi e compreso l’onere per la fornitura di energia elettrica;
- esercizio ed eventuale assunzione degli impianti di illuminazione nei monumenti pubblici;
- eventuale estensione dell’appalto alla disciplina, controllo, gestione e manutenzione del traffico (impianti semaforici, telesorveglianza, controllo accessi aree pedonalizzate), e/o agli impianti tecnologici, elettrici, idrici, riscaldamento, condizionamento degli edifici comunali;
- eventuale estensione dell’appalto all’attivazione di luminarie natalizie.

Ora tale elenco non marginale di interventi extra-canone, da tenere in gestione futura per 20 anni, viene individuato come offerta aggiuntiva (lettera f dei fattori di ponderazione, valutato con 2 punti di peso totale).

La previsione di tali ulteriori interventi extra-canone dovrebbe comportare, con la quantificazione della spesa (circa 600 mila euro + Iva), la conseguente richiesta delle necessarie qualificazioni e relative classifiche.

Inoltre appare evidente che trattasi di ampliamento dell’oggetto dell’appalto posto in gara.

Sotto questo profilo, con riferimento a quanto previsto ai sensi dell’articolo 76 del d.lgs. n. 163/2006, questa Autorità si è già espressa in diversi pareri e deliberazioni (Del. n. 253 del 12 luglio 2007; Parere n. 142 del 3.12.2009), chiarendo che la variazione migliorativa, tuttavia, è legittimamente ammessa sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del progetto base, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità delle lavorazioni dedotte in contratto, salve restando le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall’Amministrazione.

In relazione a tale delicatissimo tema, sia con riferimento alla nozione di variante, che al rapporto tra variante e progetto, si osserva che, se la variante migliorativa configura un’integrazione dell’oggetto contrattuale, non può inerire a contenuti eccedenti quell’ambito.

In definitiva la variante deve avere carattere accessorio rispetto all’opera/servizio progettata, altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto ma di un nuovo appalto.

Ulteriore motivo di perplessità scaturisce da un sommario esame dei valori di ponderazione definiti negli atti di gara.

Si osserva a tale riguardo la mancanza, nella griglia di valutazione dei fattori di ponderazione, degli elementi legati al tema del risparmio energetico. Infatti, la seconda valutazione posta dal criterio di aggiudicazione, rappresentata dalla parte tecnico/qualità (max 60/100), riporta nell’apposita griglia 10 fattori di ponderazione (mediante i quali è possibile ripartire i sottopesi che determinano la sommatoria del punteggio finale) tra i quali non compare mai l’elemento/obiettivo del risparmio energetico.

Infine, molti aspetti relativi alle specifiche tecniche e all’esecuzione della prestazione non appaiono sufficientemente sviluppati.

Ad esempio, per verificare la buona esecuzione, occorrerebbe quanto meno accertare che il fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti; accertare che gli impianti siano installati correttamente e che funzionino come da progetto e verificare il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti ed i rispettivi sistemi di calcolo; effettuare il monitoraggio sui risultati e predisporre eventuali azioni correttive per ripristinare o mantenere la *performance*; effettuare *report* di confronto tra risparmio ottenuto e risparmio previsto.

Nel corso del rapporto contrattuale, tanto più se proiettato in un arco temporale tanto ampio, è importante rilevare il grado di adempimento rispetto sia agli specifici requisiti fissati nel contratto (quali tempi e conformità del prodotto/servizio) sia ad elementi “extra-contrattuali” come i livelli di soddisfazione dell’utenza finale, la collaborazione del fornitore con l’Amministrazione per il buon

andamento della fornitura, un'accurata e tempestiva reportistica sulle attività svolte, o altri aspetti di carattere amministrativo come la gestione degli aspetti contabili. Ora, nel CSdA del Comune di Tricarico, sono indicati genericamente gli obblighi dell'appaltatore, ma non definite le modalità per mezzo delle quali effettuare tutte queste verifiche. Ad esempio, esse dovrebbero essere effettuate nel corso dell'intera durata del rapporto e dunque *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, come imposto dall'art. 313 del Regolamento al Codice in caso di prestazioni continuative, con criteri di misurabilità della qualità come quelli sopra riportati a titolo esemplificativo non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte.

In merito poi alla previsione delle penali, l'art. 38 del CSdA si limita a sanzionare l'appaltatore solo in casi di ritardi nell'ultimazione dei lavori e ritardi nella riparazione dei guasti e nell'accensione e spegnimento degli impianti, determinando penali che, rispetto alla complessità dell'intervento, risultano inadeguate ad ottenere un sistema efficace di vigilanza sia sullo svolgimento dei lavori che sul servizio di gestione.

Per le motivazioni sopra richiamate

#### Il Consiglio

- approva la presente delibera e invita il Comune di Tricarico a riesaminare gli atti di gara alla luce delle considerazioni in essa contenute ed a far conoscere le valutazioni di competenza nonché i conseguenti provvedimenti che l'Amministrazione comunale intende adottare in autotutela affinché vengano ottimizzate le risorse destinate al soddisfacimento di un interesse della collettività, con particolare riferimento alla gestione contrattuale e alla c.d. offerta aggiuntiva;
- dispone l'invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture della presente deliberazione al Comune di Tricarico nelle persone del Sindaco e del Responsabile del Procedimento;
- dispone altresì l'invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture della presente deliberazione al segnalante.

Il Consigliere Relatore: Alessandro Botto

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2011

Il Segretario: Maria Esposito